Num. 126

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1862

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese.

Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Roma (*franco ai confini*)	»	50	26	14

TORINO, Martedì 27 Maggio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	»	120	70	36

I signori associati il cui abbuonamento scade col 31 corr. sono pregati a fare con sollecitudine la dimanda affine di evitare le lacune nella spedizione del GIORNALE.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 26 MAGGIO 1862

—

Il N. 620 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto del Nostro Luogotenente generale nelle Provincie Siciliane del 17 febbraio 1861, col quale pubblicandosi le leggi del 13 e 20 novembre 1859 sull'ordinamento e sugli stipendi dei Funzionari dell'Ordine Giudiziario veniva prescritta la pubblicazione dei relativi regolamenti.

Visto l'art. 178 della citata legge del 13 novembre 1859, in cui è detto che la legge stabilisce le norme di ammessione al beneficio dei poveri e regola le condizioni del patrocinio gratuito, e si determina che dal prodotto complessivo degli onorari degli Avvocati e Patrocinatori dei poveri si detraggano prima le spese di uffizio, ed il rimanente venga ripartito a norma dei regolamenti;

Visto il capo X del regolamento pubblicato nel 15 aprile 1860 per l'esecuzione del Codice di procedura civile, nel quale sono date alcune norme per l'ammessione al beneficio dei poveri;

Visto il regolamento della stessa data, col quale si determina il modo di ammessione al beneficio dei poveri pei giudizi che debbono essere trattati innanzi alla Corte di Cassazione, e la regia lettera patente del 20 novembre 1847, colla quale fu concessa l'ammessione al beneficio suddetto anche per gli atti di giurisdizione volontaria;

Vista la legge del 19 gennaio 1862, n. 421, per la quale si concede al Governo facoltà di dare tutti quei provvedimenti che fossero necessari all'attuazione dell'ordinamento giudiziario nelle dette Provincie;

Volendo Noi riassumere e coordinare tutte le disposizioni relative al beneficio dei poveri, per renderne più agevole l'attuazione e completare il sistema della pubblica clientela;

Considerando che, attesa la conservazione della legislazione in materia civile nelle Provincie surriferite, non si mutano di presente le tariffe relative a detta materia e le disposizioni che regolano il compenso degli Avvocati, ond'è che non si possa recare ad atto l'accennata disposizione intorno agli onorari, come quella che è coordinata ad un diverso sistema di retribuzione della rappresentanza e della difesa giudiciale;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'ammessione al beneficio dei poveri ha luogo nei giudizi civili, commerciali o d'altra giurisdizione contenziosa e per gli atti di volontaria giurisdizione.

Ha luogo altresì nei giudizi penali, a termini dell'art. 49 della legge 13 novembre 1859, n. 3781, e delle altre disposizioni sulla materia.

Art. 2. Il beneficio dei poveri accordato per una data causa od affare si ritiene dato anche per i relativi incumbenti, sieno dessi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere.

Art. 3. Non saranno ammesse al beneficio dei poveri le cause per cessioni di crediti e ragioni altrui, salvochè la cessione apparisca indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 4. L'ammessione al beneficio dei poveri produce i seguenti effetti:

1. Il patrocinio gratuito per la causa o per l'affare a cui riguardo ebbe luogo l'ammessione al beneficio stesso, in conformità delle vigenti disposizioni di legge e del relativo regolamento;

2. L'annotazione a debito delle tasse di registro, e l'uso della carta non bollata, a tenore delle vigenti leggi e dei regolamenti relativi;

3. Gli atti giudiziarii od amministrativi che sieno necessari per l'oggetto che diede luogo all'ammessione saranno fatti e ne sarà spedita copia senza percezione di diritti od altra spesa; e gli ufficiali pubblici, il cui ministero sia all'uopo richiesto, i notai ed i periti dovranno prestare l'opera loro gratuitamente, salva la ripetizione dalla parte condannata nelle spese; od anche dalla stessa parte ammessa al beneficio dei poveri, sempre quando o per vincita della causa, o per altre evenienze venisse a cessare in lei lo stato di povertà;

4. Saranno anticipate dal pubblico Erario, salvo il diritto di ripetizione come al numero precedente, le spese di trasferta e di soggiorno dei funzionari ed ufficiali pubblici che occorressero per gli oggetti di cui sopra, e così pure le spese di trasferta e di soggiorno, non che gli eventuali sborsi dei periti, e le spese necessarie per l'audizione dei testimoni;

5. Si faranno gratuitamente nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie le inserzioni delle quali abbisognasse la stampa per gli oggetti suddetti.

Art. 5. Nel caso indicato al n. 5 del precedente articolo l'inserzione avrà luogo sulla presentazione di un ordine scritto del Capo del Collegio o dell'Ufficio giudiziario presso cui si tratta la causa o l'affare.

Art. 6. Saranno ammissibili al beneficio dei poveri tutti i regnicoli, che verranno riconosciuti poveri.

Sotto nome di povertà non s'intende la nullatenenza, ma uno stato in cui il ricorrente sia inabilitato a sopperire alle spese della lite.

Potranno per egual titolo, ed in simili circostanze ammettersi a tale beneficio anche i corpi morali, specialmente se abbiano per esclusivo scopo di soccorrere i poveri.

Vi potranno pure essere ammessi gli stranieri, quando ne sia provata l'assoluta indigenza.

Art. 7. La povertà verrà attestata mediante atti di notorietà emessi dalla Giunta municipale del luogo dove il ricorrente ha il suo domicilio, e di quello eziandio della residenza, quando l'uno sia disgiunto dall'altra.

Tuttavia le Autorità alle quali spetta di esaminare e provvedere in ordine all'ammissione al beneficio dei poveri potranno, ed in caso di dubbio dovranno richiedere le altre giustificazioni, e praticare le indagini che ravviseranno opportune a meglio chiarire la condizione della povertà.

Art. 8. La pubblica clientela è posta sotto la sorveglianza immediata degli avvocati dei poveri nell'intiero distretto di ciascuna Corte d'appello e dei procuratori del Re nel distretto di ciascun Tribunale di circondario.

Essa è esercitata, nei luoghi dove ha sede la Corte d'appello, dall'ufficio dell'avvocato e patrocinatore dei poveri, giusta il disposto del titolo VI della legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario.

Dove non esiste Corte d'appello, è esercitata, sempre sotto l'accennata sorveglianza dell'avvocato dei poveri e dei procuratori del Re, dagli avvocati e patrocinatori esercenti, che saranno in ciascuna causa designati possibilmente per turno dall'autorità, alla quale compete l'ammissione a tale beneficio.

Sarà pure esercitata da avvocati e patrocinatori in simil modo deputati, dove esiste l'Ufficio di pubblica clientela, nei casi in cui vi sia opposizione di interessi tra due parti egualmente ammesse al beneficio dei poveri, e delle quali una sia direttamente patrocinata dal detto Ufficio; come pure nei casi in cui per motivi speciali ne venga fatta richiesta dalla parte, e vi sia l'adesione espressa dell'ufficio di pubblica clientela.

Fuori dei casi anzidetti di deputazione d'uno speciale avvocato o patrocinatore la parte ammessa al beneficio dei poveri che ricorresse al ministero di avvocato o patrocinatore particolare s'intenderà decaduta dal beneficio.

Art. 9. Nelle cause per le quali non è dalla legge richiesto il ministero di patrocinatori esercenti o di avvocati, l'Ufficio dei poveri dove esiste, e negli altri luoghi gli avvocati e patrocinatori incaricati dovranno prestare al povero ammesso al beneficio suddetto la personale assistenza, e compilare gli scritti o cedole occorrenti.

Però anche nei luoghi dove esista l'Ufficio dei poveri potrà la trattazione di tali cause essere affidata ad avvocati e patrocinatori da designarsi dall'Autorità che ammette al beneficio, quando l'Ufficio dei poveri per le altre sue occupazioni non potesse incaricarsene esso stesso, e facesse di ciò espressa istanza.

Art. 10. Gli avvocati e patrocinatori deputati alla difesa delle persone ammesse al beneficio dei poveri non potranno senza grave e giustificato motivo ricusare tale incarico, sotto le pene previste dai rispettivi regolamenti di disciplina.

Art. 11. Nei casi indicati dai precedenti articoli 8 e 9 l'avvocato ed il patrocinatore deputati all'officioso patrocinio dovranno trattare la causa secondo la propria scienza e coscienza.

Per l'effetto però della sorveglianza di cui al detto art. 8, l'avvocato ed il patrocinatore specialmente incaricati del patrocinio saranno tenuti di dare all'avvocato dei poveri ogni opportuno chiarimento che venisse loro richiesto su tutto ciò che abbia rapporto coll'andamento della causa, e di comunicargliene altresì gli atti se addimandati, esclusa però questa comunicazione nel caso di opposizione d'interessi tra i rispettivi clienti.

Per gravi motivi potrà l'Avvocato dei poveri provocare la destinazione d'un altro avvocato o patrocinatore in sostituzione di quelli già deputati all'officioso patrocinio.

La sostituzione di cui nel precedente alinea potrà eziandio aver luogo ove l'Avvocato od il patrocinatore deputati al patrocinio giustifichino legittimi motivi per cui se ne debbano astenere, o ne possano essere dispensati.

Art. 12. Gli avvocati e patrocinatori deputati allo officioso patrocinio a senso degli articoli 8 e 9 notificheranno al procuratore del Re le sentenze ed i provvedimenti definitivi nelle cause al cui patrocinio erano deputati, accennando la data del decreto d'ammissione al gratuito patrocinio, il nome delle parti ed il dispositivo del giudicato; così pure gli notificheranno l'eventuale cessazione del patrocinio prima della sentenza, indicandone il motivo.

Il procuratore del Re dovrà darne eguale partecipazione all'avvocato dei poveri.

Art. 13. L'ammissione al beneficio dei poveri per le cause che debbono essere trattate avanti i Giudici di mandamento od i Tribunali di circondario verrà fatta dal Presidente dello stesso Tribunale, nel cui circondario dovrà aver luogo il giudizio, od avanti di cui sarà per agitarsi la causa; e per quelle da trattarsi innanzi le Corti d'appello e d'assisie, dal primo Presidente della Corte medesima.

Art. 14. Pei giudizi che debbono essere trattati avanti la Corte di cassazione l'ammissione suddetta sarà ordinata dal primo Presidente della Corte stessa previe conclusioni dell'avvocato dei poveri della Corte d'appello, nel cui territorio ha sede l'autorità giudiziaria, che pronunciò la sentenza denunciata in cassazione.

Nondimeno nei casi urgenti l'ammessione al gratuito patrocinio potrà intanto, e salve le ulteriori determinazioni del Primo Presidente della Corte di Cassazione, farsi con ordinanza del Primo Presidente della Corte d'Appello, nel cui territorio fu emanata la sentenza, che dà luogo al giudizio di cassazione.

Art. 15. Il beneficio dei poveri per le cause, che debbono essere trattate avanti altri Tribunali, Consigli od altre Autorità giudicanti, verrà concesso dal Primo Presidente della Corte d'Appello, nel cui territorio trovansi le Autorità suddette.

Art. 16. La parte che vorrà ottenere l'ammessione al beneficio dei poveri, sia dessa privata, o corpo morale, dovrà farne dimanda con ricorso diretto al Presidente della Corte o del Tribunale, di cui negli articoli precedenti.

Il ricorso conterrà una chiara e precisa esposizione, sia dei fatti che delle ragioni e dei mezzi legittimi di prova, sui quali la parte instante intenderà di fondare la sua dimanda o la sua difesa.

Dovrà questo ricorso essere sottoscritto dalla parte, o da un Avvocato o Patrocinatore, e ad esso andranno uniti i documenti giustificativi della povertà. Di quelli concernenti il merito, ove altro non si possa, sarà dato almeno l'elenco o l'indicazione.

Art. 17. Il ricorso sarà per ordine del Presidente comunicato all'Avvocato dei poveri.

Questi, ove ciò sia d'uopo, potrà d'ufficio richiedere dai depositari degli atti pubblici copie in carta libera dei documenti, o dai Conservatori delle ipoteche gli stati d'iscrizione od altri atti occorrenti per l'ammissione del richiedente al beneficio dei poveri, delle quali copie si potrà poi far uso nella causa per la quale furono richieste, osservato però il disposto delle leggi sul bollo.

Art. 18. L'Avvocato dei poveri scriverà in calce del ricorso il suo ragionato parere, in seguito del quale il Presidente darà il suo decreto.

Il Presidente dovrà limitare la sua ispezione alle indagini concernenti la condizione di povertà, ed alle altre che potessero influire sull'ammissione al beneficio, escluse però sempre quelle riflettenti al merito, l'apprezzamento delle quali sarà in ogni caso riservato all'Avvocato dei poveri.

Art. 19. Nei casi in cui vi sarà citazione in via sommaria ad udienza fissa od a breve termine, il Presidente potrà concedere in modo provvisorio alla parte citata l'ammessione al beneficio dei poveri.

Ad ottenerla basterà che la parte citata presenti i documenti giustificativi della sua povertà, e la dichiarazione dell'Avvocato dei poveri, per cui la provvisoria ammissione non venga dissentita. Tale dichiarazione potrà essere scritta in calce od in margine dell'atto di citazione.

Il Presidente prefiggerà alla parte instante il termine entro cui, non essendo la causa definitivamente decisa all'udienza determinata nell'atto di citazione, dovrà essa parte esibire il ragionato parere dell'Avvocato dei poveri.

Sulla presentazione di questo parere il Presidente provvederà in seguito con nuova ordinanza per la continuazione o cessazione del beneficio.

Art. 20. La parte ammessa al beneficio dei poveri non potrà giovarsene per rendersi appellante senza averne ottenuta nuova ammessione dal Presidente del Collegio, a cui deve deferirsi l'appello, previo il parere dell'Avvocato dei poveri.

Art. 21. Le vacazioni ed i compensi che gli Avvocati e Patrocinatori dei poveri potranno, a senso del secondo alinea dell'art. 178 della legge 13 novembre 1859 ripetere dalla parte condannata nelle spese, si devolveranno alle Finanze dello Stato, le quali dovranno provvedere alle spese di cui nel successivo terzo alinea del detto articolo.

Tale disposizione non è applicabile ai casi in cui al patrocinio fossero deputati Avvocati e Patrocinatori estranei all'Ufficio dei poveri giusta gli articoli 8 e 9; e però i detti Avvocati e Patrocinatori potranno ripetere gli onorari di cui sopra dalla parte contraria che fosse condannata nelle spese.

Art. 22. Se nel corso della causa l'assunto della parte ammessa al beneficio dei poveri non apparirà più fondato in ragione, o se per essere cessate o risultate insussistenti le condizioni di povertà, la parte stessa non sia più meritevole di continuare a goderne, o se finalmente per altri motivi apparisse evidentemente essere cessata ogni convenienza od obbligo di proseguire la causa, la parte contraria e quella ammessa al benefizio, gli Avvocati e Patrocinatori deputati a senso degli articoli 8 e 9, e lo stesso Avvocato dei poveri potranno chiedere al Presidente da cui emanò il decreto d'ammissione la revoca del beneficio dei poveri.

Anche sopra tali domande l'Avvocato dei poveri dovrà esporre il proprio avviso ed a questo effetto, ove la domanda non sia fatta dal medesimo, o non sia trasmessa col di lui mezzo al Presidente, gli dovrà essere da questo comunicata.

Il Presidente provvederà con decreto motivato, osservate le norme di cui nell'alinea dell'articolo 18, ed in caso che dichiari la cessazione del beneficio dei poveri, il decreto stesso sarà dall'Avvocato dei poveri, o secondo i casi dall'Avvocato o Patrocinatore specialmente deputati al patrocinio notificato con semplice atto al Patrocinatore della parte contraria, la quale potrà provvedersi nel modo prescritto dall'art. 440 delle leggi di procedura civile.

In questi casi ove la parte contraria venga alla sua volta ammessa al benefizio della gratuita clientela, questa sarà sostenuta da Avvocati e Patrocinatori altri che quelli che assistettero la parte esclusa. Tale disposizione sarà applicabile anche all'Ufficio dei poveri.

Art. 23. Contro i provvedimenti dati dai Presidenti dei Tribunali di Circondario sia che ammettano, o neghino, o tolgano il beneficio dei poveri si potrà ricorrere da qualunque parte interessata al Primo Presidente della Corte d'Appello, il quale provvederà limitando le sue ispezioni giusta le norme espresse nell'alinea dell'art. 18.

Tale ricorso non ha effetto sospensivo; potrà tuttavia l'Avvocato dei poveri in pendenza del ricorso compiere nell'interesse del ricorrente o direttamente, o per mezzo degli Avvocati e Patrocinatori specialmente deputati, quegli atti d'urgenza, la cui ommessione potesse recare a quello un irreparabile pregiudizio.

Disposizione transitoria.

Art. 24. Le cause, per le quali trovasi già concessa la grazia delle spese a credito, saranno di pien diritto ammesse al beneficio dei poveri. Potrà l'Avvocato dei poveri sopra domanda degli interessati avocar a sè la difesa ed il patrocinio per quelle tra tali cause che si trattino nella città, ove ha sede la Corte di Appello.

Gli Avvocati e Patrocinatori incaricati di tale cause dovranno entro il termine di un mese dall'insediamento degli Uffici di publica clientela trasmettere all'Avvocato dei poveri del distretto un esatto elenco delle medesime, con indicazione del nome, cognome, residenza ed altre qualità delle parti litiganti, del soggetto della controversia, del giorno dell'instituzione del giudizio, e della natura e data degli atti ed incombenti in essa praticati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli il 10 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

R. CONFORTI.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 del R. Decreto 16 febbraio 1862, n. 469;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Giacalone Vincenzo, cancelliere nella Gran Corte civile di Catania, collocato a riposo, ed ammesso a far valere i suoi titoli alla liquidazione della pensione a termini dell'alinea di detto articolo;

Longo Salvatore, cancelliere presso la Gran Corte criminale di Siracusa, id. id.;

Signorelli Giovanni, cancelliere sostituito presso la Gran Corte criminale di Siracusa, id. id.;

Bonetti Francesco, cancelliere del mand. di S. Marco in Catania, id. id.;

Mercorella Pietro, cancelliere del mand. di Rieti, id. id.;

Gallo Michele, commesso nella cancelleria criminale della Gran Corte di Messina, id. id.;

Passalacqua Vincenzo, id., id. id.;

Battaglia Diego, id., id. id.;

Soldano Giovanni, commesso nella procura generale di Girgenti, id. id.;

Grisafi Filippo, id., id. id.;

Zirafa Onofrio, id., id. id.;

Burgio Nicasio, commesso nella procura generale di Trapani, id. id.;

Di Biasi Baldassare, id., id. id.;

Nicotra Francesco, commesso nella cancelleria criminale della Gran Corte di Catania, id. id.;

Gaglio Vincenzo, commesso nella cancelleria della Gran Corte di Girgenti, id. id.;

Danaro Gioachino, commesso nella procura generale di Siracusa, id. id.

L'anzidetto nostro Guardasigilli è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Torino, addì 23 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

R. CONFORTI.

In udienza del 21 aprile p. p. e 4 e 10 maggio corrente S. M. sulla proposta del Guardasigilli ha fatto le seguenti disposizioni nel personale dell'Ordine giudiziario:

21 aprile

Pinti dott. Emidio, nominato vicegiudice del mandamento di Montefalco;

Russoli avv. Rutilio, vice giudice del mandamento 2.o d'Ancona, dispensato da ulteriore servizio in seguito a sua domanda.

4 maggio

Balloni dott. Francesco, giudice del mand. di Montalto (Ascoli), nominato giudice di quello d'Osimo;

Nuvoli dott. Felice, segretario del mandam. di Monte Rubbiano, nominato giudice del mand. di Montalto (Ascoli);

Vellani Stefano, applicato al mand. di Modena (Calmpagna), per compiervi le funzioni di sost. segretario,

collocato a riposo ed ammesso a far valere i suoi titoli alla pensione.

10 maggio

Mannucci avv. Romualdo, giudice del mandamento di S. Severino, collocato in aspettativa per motivi di salute;

Falconi Giuseppe, segretario di mandamento in disponibilità, nominato segretario del mandamento di Arquata (Ascoli).

===

Sua Maestà in udienza del giorno 25 corr. maggio ha nominato S. E. il conte e commendatore Michele di Castellamonte, presidente del tribunale d'appello di Milano in aspettativa, con titolo, anzianità e grado di primo presidente di Corte d'appello, a procuratore generale presso la Corte d'appello in Brescia da istituirsi col 1.o luglio p. f., conservandogli il titolo e grado suddetti.

===

S. M. sulla proposta del Ministro della Marina, ha fatte le seguenti nomine e disposizioni:

Per Reali Decreti del 6 maggio 1862

Lari Enrico, già alfiere nel disciolto reggimento fanteria di Marina dell'ex-reame delle Due Sicilie, è chiamato in effettività di servizio, e nominato sottotenente nel 2 regg. fanteria R. Marina;

Teseo Salvatore, id. id., id.;

Sablicich Valdimiro, capitano marittimo, nominato piloto di 3.a classe nello Stato-maggiore generale della Regia Maria;

Crucciani Antonio, id. id., id.

===

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra S. M. in udienza del 15 maggio 1862 ha fatto le seguenti promozioni nel personale dei controllori d'armi;

Zampoggaro Gaetano, controllore d'armi di 2.a classe, promosso alla 1.a classe;

Rua Antonio, id.;

Menzio Carlo, id.;

Boeris Domenico, id.;

Carcano Salvatore, id.;

Manengo, Andrea, id.;

Siniscalchi Paolo, nominato controllore d'armi di 3.a classe;

Schenone Luigi, id.;

Maggiorotti Valerio, id.;

Beretta Giovanni, id.;

Parmigiani Raimondo, id.;

Cesarini, Domenico, id.;

Massaglia Francesco, id.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO, 26 *Maggio* 1862

MINISTERO DELLE FINANZE.

(Direzione Generale del Demanio e delle Tasse)

Avviso di concorso.

Premio di L. 300.

Vuolsi apporre alla carta filigranata un bollo uniforme per tutto il Regno.

Il bollo dovrà avere 29 millimetri di diametro.

Occorrono appositi disegni per stabilire l'impronto; l'Italia ne formerà il soggetto: si apre perciò un concorso *a tutto il 10 prossimo giugno*.

Coloro che intendessero di prendervi posto faranno pervenire i loro disegni al Ministero delle finanze entro il termine fissato.

I disegni saranno giudicati da apposita Commissione.

Un premio di L. 300 sarà attribuito all'autore di quello su cui cadrà la scelta.

Torino, il 23 maggio 1862.

Per il Ministro
SACCHI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Gli esami di concorso per i posti gratuiti vacanti nel R. Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Provincie si apriranno il 14 del prossimo mese di luglio in quei Capoluoghi di Provincia che saranno ulteriormente stabiliti per Decreto Reale da pubblicarsi nel foglio ufficiale del Regno.

I posti vacanti sono 57; cioè 46 di fondazione Regia, 7 della fondazione Ghislieri (S. Pio V), e 4 della fondazione Vandone.

I posti di fondazione Regia e Ghislieri consistono in una pensione di L. 70 per ciascun mese dell'anno scolastico; quelli della fondazione Vandone nella pensione mensile di L. 65.

Ai posti di fondazione Regia possono concorrere per qualunque Facoltà indistintamente tutti gli studenti regnicoli delle antiche provincie dello Stato, i quali abbiano compiuto o stiano compiendo l'ultimo anno di corso liceale, oppure sieno già in corso di qualche Facoltà universitaria.

Gli studi pei quali sono assegnati i quattro posti della fondazione Vandone saranno fatti conoscere con apposito annunzio nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Dei posti della fondazione Ghislieri 4 sono destinati per i nativi di Bosco, 1 per quelli di Frugarolo, e 2 per quelli della città di Alessandria. Possono aspirarvi gli studenti che hanno compiuto o compiono in quest'anno il corso ginnasiale, salvo che concorrano per lo studio di Belle Lettere, di Filosofia, di Storia naturale, di Scienze fisiche o chimiche, per cui bisogna aver terminato il corso liceale, od essere in via di terminarlo in quest'anno.

Gli esami di concorso non dispensano i concorrenti dal sostenere gli esami di licenza ginnasiale o liceale, nè gli esami di ammissione ai corsi universitari, ove non li abbiano ancora subiti.

Gli studenti la cui famiglia abbia dimora stabile nella città ove ha sede una Università di studi, non possono per attendere *alle scienze ivi insegnate* fruire del beneficio di un posto gratuito di Regia fondazione, fuorchè nel caso che, per assoluta deficienza di mezzi, non possano intraprendere una carriera universitaria.

Gli esami di concorso si daranno secondo le prescrizioni stabilite dal Regolamento approvato con Regio Decreto 10 maggio 1858 inserto al N. 2811 della Raccolta degli Atti del Governo.

Per essere ammessi all'esame di concorso tutti gli aspiranti dovranno presentare al R. Provveditore della rispettiva Provincia od all'Ispettore delle scuole del proprio Circondario, fra tutto il prossimo mese di maggio:

1. Una domanda scritta intieramente di proprio pugno, nella quale dichiareranno la Facoltà al cui studio intendono di applicare ed il posto della fondazione al quale aspirano;

2. L'atto di nascita debitamente legalizzato;

3. Le carte d'ammissione dello studio del corso liceale, compresa quella dell'ultimo anno che stanno percorrendo, rivestite delle necessarie sottoscrizioni, le quali per l'anno in corso saranno limitate a tutto il mese di maggio;

4. Un certificato del Preside del Liceo o del Direttore del Ginnasio in cui compirono i due ultimi anni di corso, comprovante la loro buona condotta;

5. Un certificato di un Medico o di un Chirurgo debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante ebbe il vaiuolo, o fu vaccinato con successo, e che non è affetto d'infermità comunicabile;

6. Un ordinato della Giunta municipale, il cui contenuto sia dichiarato *vero dal giusdicente in seguito ad informazioni prese a parte*, nel quale sia dichiarata la professione che il padre ha esercitato od esercita, il numero e la qualità delle persone che compongono la famiglia di lui, il patrimonio che il padre e la madre possedono, accennando se in beni stabili, in capitali o fondi di commercio, in crediti iscritti, o non iscritti, non meno che la somma che pagano a titolo di contribuzione.

Gli aspiranti ai posti di S. Pio V, per lo studio delle Facoltà di Teologia, Leggi, Medicina, Chirurgia e Matematica, presenteranno gli stessi documenti, meno però le carte di ammissione del corso liceale ove non l'abbiano ancora fatto, bastando che abbiano compiuto o stiano compiendo il corso ginnasiale.

L'aspirante che avrà studiato privatamente sotto la direzione di professori *approvati*, in luogo delle carte indicate al n. 3, presenterà un certificato di questi comprovante ch'egli ha terminato, o sta per compiere in quest'anno il corso ginnasiale o liceale, quale si richiede pel posto al quale aspira; e quanto al certificato di cui al n. 4, dovrà ottenerlo dal Sindaco del Comune, nel quale ebbe domicilio negli ultimi due anni.

Per coloro che avessero già depositato tutti o parte dei suddetti documenti alle Segreterie delle Università in occasione degli esami di ammissione o di altri esami basterà che ne facciano la dichiarazione nella domanda al Provveditore agli studi od all'Ispettore del circondario, al quale si presentano; avvertendo però che il certificato del medico o chirurgo, e l'ordinato della Giunta municipale debbono essere di data recente.

Trascorso il giorno 31 di maggio non sarà più ammessa alcuna domanda.

I posti non sono applicabili allo studio della Teologia fuorchè pei sacerdoti, pei chierici iniziati negli Ordini maggiori, e pei chierici che con certificato del loro ordinario faranno constare di aver dato prove di vocazione allo stato ecclesiastico. I laici possono essere ammessi al concorso ove facciano constare di tale vocazione; ma prima di essere ammessi a godere del posto o della relativa pensione, dovranno vestire l'abito chiericale.

Torino, dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 20 aprile 1862.

Il Direttore capo della seconda Divisione
GARNERI.

Disposizioni concernenti gli Aspiranti al concorso per i posti gratuiti del Collegio delle Provincie contenute nel Regolamento approvato con R. Decreto 10 maggio 1858.

2. Gli esami di concorso per i posti di Regia fondazione . . . . si compongono di sei lavori in iscritto e di due esperimenti verbali.

3. I lavori in iscritto consistono:

1. In una composizione latina;
2. In una composizione italiana;
3. Nella soluzione di quesiti sulla Logica e Metafisica;
4. Id. sull'Etica;
5. Id. sull'Aritmetica, Algebra e Geometria;
6. Id. sulla Fisica.

Una delle composizione di cui ai numeri 1 e 2 verrà sulla Storia.

6. I temi saranno dettati in tre giorni consecutivi secondo il numero d'ordine indicato sulla coperta in cui sono rinchiusi. Vi saranno in ciascun giorno due sedute, delle quali la prima comincierà alle ore 7 mattutine, e la seconda alle ore 2 pomeridiane.

Il tempo fissato per ciascuna seduta è di 4 ore, compresa la dettatura del tema.

7. È proibita ai candidati qualunque comunicazione tra loro e con persone estranee sia a voce sia in iscritto.

Essi non possono portar seco alcuno scritto o libro fuorchè i vocabolari autorizzati ad uso delle scuole.

La contravvenzione alle prescrizioni di quest'articolo sarà punita colla esclusione dal concorso.

8. Ogni concorrente noterà sopra una scheda separata il proprio nome, cognome e patria, il posto della fondazione e la facoltà cui aspira, e vi aggiungerà inoltre un'epigrafe. Questa scheda verrà quindi da lui sigillata e segnata sulla coperta colla stessa epigrafe, la quale dovrà ripetersi sopra ciascun lavoro.

9. I due esami verbali verseranno sulle materie dei lavori in iscritto e sui programmi degli esami di Magistero; saranno pubblici, e verranno dati ad un solo candidato per volta, sotto la presidenza del Provveditore, da tre Esaminatori specialmente delegati dal Ministro. Essi avranno luogo nei giorni non festivi immediatamente susseguenti a quelli in cui si compirono i lavori in iscritto, ed in guisa che ciascun candidato non abbia a subire più d'un esame verbale al giorno.

10. Ciascuno degli esami verbali dura un'ora per ogni concorrente.

Nel primo esame un esaminatore interroga sulla letteratura, un altro sulla logica e metafisica, ed il terzo sull'aritmetica, algebra e geometria; nel secondo un esaminatore interroga sulla storia, un altro sull'etica, ed il terzo sulla fisica.

11. Ogni esaminatore interrogherà il candidato per venti minuti sopra quesiti estratti a sorte e sul tema del lavoro in iscritto. In quanto ai quesiti si atterrà alle norme rispettivamente prescritte dagli articoli 22, 23, 29, 34 e 35 del Regolamento per gli esami di Magistero approvato con Regio Decreto del 6 marzo 1858.

20. Gli aspiranti ai posti della fondazione di S. Pio V per lo studio di belle lettere, di filosofia, di scienze fisiche o chimiche, o di storia naturale, sosterranno gli esami di concorso nel modo prescritto agli aspiranti ai posti gratuiti di fondazione Regia.

21. Per gli aspiranti ai posti della stessa fondazione per lo studio delle altre facoltà, l'esame di concorso si raggirerà soltanto sulla letteratura e sulla storia antica, e si dividerà in due prove, l'una in iscritto e l'altra verbale.

Per la prova in iscritto i concorrenti dovranno eseguire due lavori di composizione latina ed italiana, di cui uno sulla storia.

La prova verbale durerà mezz'ora, in cui il candidato spiegherà alcuni brani d'autore che gli verranno indicati, e risponderà alle interrogazioni che gli verranno fatte sulle istituzioni di letteratura e sulla storia antica.

STATO ROMANO

Leggesi nel *Giornale di Roma* del 23 maggio:

Nella mattina di ieri, giovedì 22 maggio, la Santità di Nostro Signore nell'Apostolico palazzo Vaticano tenne Concistoro semipubblico, nel quale intervennero gli E.mi e R.mi signori Cardinali, i Patriarchi, i Primati, gli Arcivescovi e i Vescovi presenti in Roma, invitati per deliberare sul gravissimo oggetto della canonizzazione.

In esso Sua Santità con breve e grave allocuzione esposto il martirio incontrato per Gesù Cristo nel Giappone dal B. Pietro Battista e dai suoi ventidue compagni dell'Ordine dei Minori di S. Francesco, nonchè dal B. Paolo Miki e suoi due soci della Compagnia di Gesù, dichiarò di esser proclive ad ascriverli nel catalogo dei Santi. Prima però di venire ad una decisione così solenne e tanto grave per la chiesa di Dio voler sentire liberamente aperto il voto di ciascuno sul rilevante affare.

Allora gli E.mi Porporati, i Patriarchi, gli Arcivescovi, i Primati ed i Vescovi, un dopo l'altro, manifestarono il loro affermativo parere che si procedesse al solenne atto, toccando ancora della opportunità di farlo nelle presenti circostanze. Tutti poi, immediatamente dopo letto, deposero il loro voto scritto e munito della propria firma, nelle mani di Monsignor Segretario dei Sacri Riti, e di un cerimoniere apostolico a ciò destinato.

Ascoltati tutti, Sua Beatitudine dichiarò che sebbene sia pienamente contenta del consenso universale dimostrato perchè i suddetti Beati vengano sollevati a tanto onore, nondimeno nulla volva definire se prima non si dimandasse nuovamente, con ferventi orazioni, l'aiuto e il lume da Dio. Quindi al sacro consesso indirizzò infocate e commoventi parole.

Dopo ciò Monsignor Fiscale della R. C. A. genuflesso ai gradini del trono, dimandò e fece istanza che dai protonotari apostolici, ivi presenti, venisse rogato solenne Istrumento dell'accaduto. Ed il Santo Padre annuendo, il decano dei protonotari apostolici, in nome ancora dei suoi colleghi, genuflessi con lui, rispose: *Conficiemus vobis testibus*, pronunziando queste ultime parole rivolto ai camerieri segreti chiamati a renderne testimonianza.

Al Concistoro intervennero pure i due primi uditori della Rota, Monsignor promotore della fede, Monsignor segretario del concistorio e i Maestri delle cerimonie pontificie.

ALEMAGNA

Scrivono da Berlino 19 maggio all'*Indép. belge*:

Il nuovo incidente intervenuto nell'affare dell'Assia interessa oggi più ancora che l'apertura della sessione. Ecco alcuni nuovi particolari:

L'elettore aveva da prima ricusato di ricevere il generale Willisen, perchè questi non era annunziato dall'ordinario inviato prussiano a Cassel, signor Sydow. Adempiuta tale formalità, l'elettore ricevette il generale Willisen in modo ben poco cortese, buttò la lettera del re sulla tavola e disse non aver nissun bisogno di leggerla. La Prussia determinò di chiedere soddisfazione di questa offesa. Fu inviata ieri l'altro, sabato, una nota a Cassel in cui si chiedeva il congedo del ministero assiano tra 48 ore a cominciare dalla consegna della nota. Al tempo stesso fu risoluto (quantunque questa minaccia non fosse per avventura ancora contenuta espressamente nella nota-ultimatum) che, se tale soddisfazione non veniva data alla Prussia, le truppe prussiane entrerebbero immediatamente nell'Assia.

In questa l'elettore, come sempre si era preveduto, aveva ceduto nell'affare delle elezioni, ritirando le famose ordinanze del 26 di aprile. Cosa curiosa, si accerta che egli non aveva voluto cedere al voto espresso dalla Dieta, dichiarando che non ubbidirebbe che ad un ordine formale dell'autorità federale. La Prussia e l'Austria dovettero far sapere che la risoluzione federale del 13 implicava quest'ordine e l'elettore cedette. Il discorso d'apertura di questo giorno conferma che l'ordinanza del 26 aprile è ritirata. Rimangono la questione principale, su cui tornerò tosto, e l'incidente prussiano.

Si poteva prevedere che l'Austria e gli Stati di Wurzburgo non rimarrebbero spettatori impassibili dei provvedimenti extra-federali della Prussia. Si assicura che gl'inviati d'Austria, Baviera e Sassonia siansi riservati verbalmente i diritti dell'art. 11 dell'atto federale tedesco di Vienna pel caso che la Prussia volesse portarsi agli atti di violenza verso l'elettore. Secondo l'articolo onde si tratta:

« Gli Stati confederati si obbligano pure a non farsi la guerra per qualunque pretesto e a non comporre le loro differenze per via delle armi, ma a sottometterle alla Dieta. Questa tenterà, per mezzo di una giunta, la via della mediazione. Se questa non riesce e diviene necessaria una sentenza giuridica vi si provvederà con giudizio d'arbitri bene ordinato, a cui le parti contendenti si sottometteranno senza appello. »

Credevasi ieri nei circoli politici che le riserve dell'Austria e degli Stati di Wurzburgo rimarrebbero senza effetto. Annunziasi da ogni parte che si fanno di nuovo vigorosamente movimenti di truppe. Odo che un ufficiale superiore prussiano si recò a Munster per prendere i provvedimenti necessarii sulle strade ferrate, per lo scopo del trasporto delle truppe. A Berlino furono nuovamente chiamate le riserve del secondo reggimento della guardia.

Vengo dalla tornata di apertura delle Camere alla sala bianca, preceduta dalle funzioni religiose dei due culti. La cerimonia, per l'assenza del re, non ebbe il solito splendore. Poco numerosi erano i membri del Corpo diplomatico che vi assisterono nella tribuna riservata agl'inviati delle potenze estere. Solo, in grande assisa, era il principe Carini di Napoli.

Il principe Hohenlohe, presidente del Consiglio, diede lettura del discorso con voce rotta ed alquanto monotona. Mi manca il tempo di analizzare il discorso di cui conoscerete senza dubbio già il testo. Avrò motivo di tornarvi. Se ne conosceva generalmente il contenuto per via dei giornali officiosi. Solo dunque con un certo interesse attendevasi il passo relativo alle cose d'Assia. Esso è significante e conferma le notizie che vi ho date.

La questione principale dell'Assia (restituzione della costituzione del 1831 e della legge elettorale del 1849) sarà probabilmente tosto risoluta. Gli Stati medii, per guadagnare in celerità il governo prussiano, si chiariscono per la legge elettorale del 1849. Si crede che almeno dodici suffragi siano assicurati alla legge elettorale in seno alla Dieta, la quale porrà forse a partito la proposta austro-prussiana dell'8 di marzo in questa settimana. Quindi il ministero prussiano dovrà per forza dare la sua dimissione (fatta anche astrazione dell'incidente prussiano). Si tenterà forse a Francoforte di evitare la difficoltà in tal modo.

Ieri l'altro doveva spedirsi a Vienna la risposta alla protesta dell'Austria del 7 marzo contro il trattato di commercio franco-tedesco.

Dicesi che il principe di Hohenlohe non abbia accettato la presidenza del Consiglio che per tre mesi, cioè fino all'11 giugno. Si tenterà forse allora di costituire il ministero Bismarck-Schoenhausen, di cui tanto si parla da qualche tempo. Intanto si trovò finalmente un ministro pel commercio, il sig. Holz-Brinck, vice presidente del governo di Munster, il quale assistè alla tornata di apertura come gli altri ministri. Egli è, come i più de' suoi colleghi, affatto sconosciuto.

Il ministro della giustizia, conte Lippe, fu creato membro della Camera dei signori e sindaco della corona.

È certo che la seconda Camera farà un'allocuzione in risposta al discorso di apertura.

Le Camere si sono costituite. La Camera dei signori riprende semplicemente i suoi lavori.

===

Scrivono all'*Indépendance Belge* da Berlino, 20 magg.:

Un telegramma da Cassel annunzia che l'Elettore respinse l'*ultimatum* prussiano e che l'inviato della Prussia, sig. Sydow si preparava a partire da Cassel. Credevasi oggi nel mondo politico che l'Elettore invocherebbe l'art. 11 dell'atto federale tedesco, di cui citai il testo nella lettera di ieri, e così appellerebbe alla Dieta di Francoforte. Continuavasi a creder possibile che questa, nel corso della settimana, approverebbe la proposta della restituzione della costituzione del 1831 e della legge elettorale del 1849, il che produrrebbe di necessità la dimissione del ministero assiano e scioglierebbe al tempo stesso l'incidente prussiano e la questione principale. È il piano attribuito al campo austriaco e ve ne ho già parlato.

La *Nuova Gazzetta di Prussia* aveva fatto menzione ieri di una voce di entrata delle truppe austriache nell'Assia. Ciò merita conferma e non ne udii sinora parlare. Pare certo poi che la Prussia sia determinata a mantenere i provvedimenti militari fino al momento che sarà sciolto non solo l'incidente che la concerne direttamente, ma altresì la questione principale.

Il discorso d'apertura della sessione è giudicato freddamente dai giornali liberali, i quali mantengono le loro formali riserve sulle promesse liberali del ministero e attribuiscono la mutazione favorevole nella questione d'Assia all'iniziativa personale del re.

La Camera dei Signori elesse ieri il suo presidente, il conte Stolberg-Wernigerode. Oggi fu nominato vicepresidente il sig. di Frankenberg. Un membro liberale voleva che nel processo verbale si chiarisse l'apertura di una sessione novella come per la Camera dei rappresentanti. Il ministero ha combattuto la proposta e la Camera l'ha rigettata perchè essa crede di essere stata solo differita.

La Camera dei rappresentanti si costituì ieri sotto la presidenza del decano, sig. Kuhne.

Fu celebrato ieri a Berlino e in tutta l'Alemagna l'anniversario della nascita del celebre filosofo patriota Fichte.

P. S. In seguito al rigetto dell'*ultimatum* prussiano fatto dalla corte elettorale, l'inviato d'Assia a Berlino sig. di Baumbach è richiamato dal suo governo, il che risparmierà al conte di Bernstorff la pena d'inviargli i passaporti. Il sig. Baumbach incontrerà l'inviato prussiano a Cassel, sig. Sydow. Giovedì prossimo la Dieta di Francoforte ingiungerà probabilmente all'elettore d'Assia il ristabilimento della costituzione del 1831 e forse altresì (con 12 suffragi contro 5) la legge elettorale del 1849. Sapete il perchè.

SVEZIA

STOCCOLMA, 14 *maggio*. Il generale D. G. de Bildt, comandante dell'isola di Gotland nel Baltico, fu nominato governatore generale a Stoccolma: egli è surrogato nel suo comando a Gotland dal colonnello dei granatieri della guardia del corpo M. H. Syllenvard. I preparativi per la riunione in un campo di manovre nei dintorni della capitale di un corpo numeroso di truppe svedesi prosegue sempre con attività maggiore. Annunziasi nel corso del mese di giugno o di luglio la visita alla nostra Corte di parecchi sovrani e principi esteri (*Journal de Francfort*).

DANIMARCA

Scrivono all'*Indépendance Belge* da Copenaghen, 16 maggio:

Fu inviato l'8 di questo mese un nuovo dispaccio circolare dal sig. Hall ai rappresentanti del governo danese all'estero. Il ministro degli affari esteri cerca in esso di dimostrare la validità della protesta del si-

gnor Bulow, nostro ministro presso la Dieta germanica, contro l'ultima risoluzione federale concernente lo Slesvig e l'Holstein, risoluzione che il sig. Bulow ricusò di far giungere al suo governo.

Pure ispiegando la condotta aggressiva della Dieta, su cui il sig. Hall incarica gl'inviati danesi d'invocar l'attenzione delle corti, presso cui sono accreditati, il capo del gabinetto non nasconde punto ch'ei teme che le pratiche internazionali intavolate secondo i consigli delle potenze amiche non riescano infruttuose, non ostante la buona volontà del governo danese e il desiderio di comporre la differenza coll'Alemagna. Conseguentemente il gabinetto danese prevede l'evento in cui potrebbe essere ridotto a cercare un'altra via per ottenere lo scopo, sì intimamente collegato col mantenimento della pace europea e sì importante per l'indipendenza degli Stati. Esprime la speranza di trovare, venendo il caso, un appoggio nell'equità del gabinetto di cui seguì i consigli aderendo a pratiche internazionali che falliscono per l'ostinazione e mala volontà delle corti tedesche.

GRECIA

ATENE, 17 *maggio*. Tutte le questioni rimaste sospese in seguito agli avvenimenti di Nauplia, furono risolte questa settimana e, a quanto pare, definitivamente.

È comparso un nuovo decreto d'amnistia, che libera, sotto certe condizioni, gli individui sinora detenuti come rei o sospetti di delitti politici, ad eccezione di 3 ufficiali e 9 cittadini.

I consigli municipali di Nauplia e Sira furono sciolti e furono destituiti i podestà di ambe le città, le quali dovranno procedere immediatamente all'elezione di nuove autorità.

Il decreto d'amnistia è così concepito: « Avuto riguardo al nostro decreto dell'8|20 marzo, concernente i colpevoli di alto tradimento e di sedizione nella città e fortezza di Nauplia, e guidati dal desiderio di concedere la nostra grazia reale, estesa il più possibile, anche agli altri nostri sudditi che commisero gli stessi crimini, ora che la sollevazione è totalmente repressa, e sono ripristinate le condizioni legali, e dietro proposta del nostro consiglio dei ministri decretiamo quanto segue: Accordiamo amnistia a tutti coloro che si resero colpevoli di alto tradimento e di sedizione in qualunque parte del regno, tanto per questi crimini quanto per i delitti che ne derivarono. Sono esclusi dell'amnistia gli ufficiali P. Koroneos, I. Zimbrakaki e N. Makris; i cittadini L. Bulgaris, A. Tsatzos, I. Paleologos, B. Orlof, N. Barbarigo, F. Chalkiopulos, A. Gudas, G. Engelis, S. Katsikospatis ».

Coloro che scarcerarono dei condannati o che disertarono non sono liberati dalla pena che la legge stabilisce per tali delitti. L'amnistia non è pure applicabile alle persone già condannate per alto tradimento e per sedizione.

Senz'entrare in un'analisi di quest'atto, osserverò soltanto che dei 12 individui esclusi dall'amnistia, 7 si trovano già fuori del paese.

I ministri presentarono di nuovo la loro dimissione, e siamo alla vigilia di cangiamenti ministeriali.

Stamane furono aperte le Camere dal presidente del Ministero, che si limitò ad annunciare in nome di S.M. l'apertura della sessione.

Sir Elliot arrivò fra noi martedì a bordo del *Queen*, e presentò ierlaltro le sue credenziali a S. M. Dicesi che egli rimarrà in Atene soltanto provvisoriamente, e non più di 6 settimane. Finora non si conosce se e quale missione particolare gli sia stata affidata.

Col piroscafo francese giunto ieri da Smirne passarono nelle vicinanze del Pireo parecchi degli esiliati di Nauplia e ripartirono per Napoli col piroscafo celere delle messaggerie imperiali. (*Oss. Triest.*)

AMERICA

Scrivono da Nuova York 10 maggio al *Moniteur Universel*:

Il Congresso ha emanato in questi ultimi giorni parecchie votazioni di gran momento. Approvò l'*homestead bill*, relativo alle concessioni di terre pubbliche.

Pel corso di parecchi anni, il partito repubblicano aveva presentato a ciascuna sessione questo progetto di legge che la maggioranza protettrice della schiavitù aveva sempre unanimemente respinto, ad oggetto di poter disporre, per la propagazione ed estensione della schiavitù, di territori numerosi inoccupati e senza proprietari che il governo degli Stati Uniti possiede fra il Mississipi e il Pacifico, del pari che in certi Stati dell'ovest e del nord-ovest.

Al presente, mercè la votazione del Senato, quei terreni che il Sud voleva consacrare allo sviluppo della schiavitù, stanno per appartenere al lavoro libero. Ciascun capo di famiglia o individuo, dell'età di 21 anno, avrà il diritto d'acquistare in piena proprietà e senza spese una estensione di terreno uguale ad un quarto di sezione al *maximum*, vale a dire 160 acri al prezzo di 1 dollaro 25 cents l'acre.

Ha votato del pari la ferrovia del Pacifico, la quale congiungendo S. Francisco a S. Giuseppe (Missuri) sta per preparare, sulle rive della nuova via, lo stabilimento prossimo di villaggi in gran numero, e ben presto di città popolose. Questo bill era stato respinto da lungo tempo in qua dai democratici, nella previsione delle conseguenze contrarie alla schiavitù che ora chiamato ad avere. Quattro volte era stato rigettato dal Congresso. Quest'anno fu adottato da 79 voti contro 49.

La Camera dei rappresentanti ha votato dal canto suo il bill che organizza un governo territoriale per l'Arizona. Quello che dà una certa importanza a questa votazione si è che fra le clausole di questo bill, trovasi il proviso del sig. Wilmot che interdice lo stabilimento della schiavitù nei territorii.

Un'altra votazione che non era inutile è quella con cui il Senato ha decretato che il numero dei maggiori generali sarebbe limitato a 30, e quello dei brigadieri a 200. La facilità con cui si creavano in copia maggiori e brigadieri, certuni dei quali non avevano altro merito che quello d'essere appoggiati da politici influenti diveniva disastrosa pel tesoro pubblico: niuno biasimerà il Senato di avervi messo un termine.

P. S. Non è per mala sorte che troppo vero che le truppe separatiste, prima di abbandonare la Nuova Orleans, han bruciato per circa 10 milioni di dollari di cotone e di edifizi: a Menfi avverrà la stessa cosa; non v'ha ombra di dubbio.

Leggesi nel *Journal des Débats*:

Le notizie della Plata giunta col piroscafo di Bordeaux indicano i primi sintomi delle divisioni cui sta per suscitare nel prossimo Congresso della Confederazione Argentina la quistione: quale sarà la capitale della Repubblica? Le elezioni pel Congresso fattesi a Buenos-Ayres avevano somministrato alla popolazione di quella città l'occasione di pronunciarsi su quella questione, che la concerne e l'agita in sì alto grado.

La scelta ch'essa ha fatto dei due senatori che devono rappresentarla lasciava la soluzione indecisa. I due eletti, il dottore Alsina e il sig. Rufino Elizalde, esprimono le due opinioni diametralmente opposte: il primo non vuole a verun costo che Buenos-Ayres sia scelta per capitale, scelta che avrebbe per risultato la federalizzazione della provincia; il secondo vuole per lo contrario che, la sede del governo sia stabilita a Buenos-Ayres, e non indietreggia rimpetto alle conseguenze di codesta dichiarazione.

Queste scelte che si annullano sono l'opera della legislatura locale, che nomina i senatori i quali fanno parte del Congresso federale. Ma si è la popolazione che nomina i deputati; e gli elettori di Buenos-Ayres hanno assai chiaramente espresso il loro pensiero. I cinque mandatarii della città furono scelti fra i più ardenti difensori dell'autonomia buenos-airiana, fra coloro che non vogliono scambiare i loro privilegi provinciali contro l'onore di dare alla Confederazione la sua capitale. Questo risultato ha sorpreso e disgustato i partigiani del generale Mitre e presagisce giorni assai agitati alla Repubblica Argentina, la quale pareva destinata a non poter fare senza Buenos-Ayres come capitale, nè a farle gradire questo titolo di buona grazia.

Nulla di nuovo a Montevideo. I timori che si erano concepiti di una invasione degli emigrati orientali cominciavano a dissiparsi. Il principale fra essi, il generale Flores, aveva accettato dal governo argentino un comando nel Sud, che lo teneva molto lontano dalle frontiere dell'Uruguay. Il Brasile si preparava ad entrare nel suo periodo parlamentare, che s'apre il 3 maggio e si prolunga pel corso di quattro mesi. A termini di regolamento, la Camera dei deputati ha dovuto riunirsi il 27 aprile in sedute preparatorie per verificare le elezioni fatte tra le due sessioni, e costituirsi prima della tornata di apertura.

I giornali di Rio pubblicano numerosi indirizzi all'imperatore all'occasione dell'inaugurazione della statua di Don Pedro I. I corpi costituiti e le associazioni libere, molto sparse nel Brasile e che vi rendono utilissimi servigi, si fanno premura di attestare le loro vive e rispettose simpatie pel figlio del fondatore dell'impero, che ha sì bene continuata e sviluppata l'opera paterna. Gli omaggi in verso e in prosa sono infiniti. Fra queste produzioni di circostanza menzioneremo un lavoro storico di gran merito. Sotto il titolo: *Atti memorabili di Don Pedro I* uno scrittore di vaglia, il signor Pascual, ha pubblicato un sunto pieno di brio e ricco di fatti curiosi e nuovi sulla vita di questo principe cavalleresco, che asside suo figlio tuttor fanciullo sul trono imperiale del Brasile, rimette nelle mani della figlia lo scettro del Portogallo, e vien meno a 35 anni, semplice duca di Braganza, pronunziando queste parole: « muoio contento perchè non ho fatto del male a nessuno ».

FATTI DIVERSI

BENEFICENZA. Il *Giorn. di Napoli* del 21 annunzia che S. M., accompagnando d'una lettera il dono, inviava il giorno 20 al Sindaco di Napoli lire 200 mila, da disporre come segue:

30 mila per la costruzione delle case operaie,
30 mila per favorire la società degli accattoncelli,
10 mila ai sordo-muti,
10 mila agli artisti e 10 mila agli operai delle Società di mutuo soccorso,
60 mila per 300 doti nei 12 quartieri di Napoli;
Il rimanente per gl'infermi a domicilio, per le famiglie orfane, e pei vecchi invalidi.

Inoltre ha fatto una largizione alle Suore di carità, e dava ordine perchè fossero pagati 4 mila franchi ai poveri di Gaeta.

— Il *Giornale di Napoli* aggiunge:

Ieri stesso il Re dalla sua cassetta privata ordinava fossero inviate italiane lire

3 mila pel monumento Riberi a Torino,
2 mila per la chiesa di S. Michele in Pavia,
2 mila per l'asilo infantile a Livorno,
2 mila per la pia casa di S. Andrea, parimenti a Livorno.

— S. M. ha lasciato pei poveri d'Ischia la somma di 3000 lire.

— Una lettera del sindaco di Mandello (Novarese) ci dà a conoscere, che il cav. Emilio Vitta, di Casale, essendosi recato ultimamente in Mandello, ove possiede un vasto tenimento ed ove la sua mano benefica si è fatta più volte sentire; ha voluto anche in questa occasione lasciare prima di partire una somma di L. 300, che il parroco del paese ha distribuito alle famiglie indigenti.

CITTA' DI TORINO — Nella seduta del Consiglio comunale del 24 maggio, approvato il verbale della precedente adunanza, si approvano nella relazione dell'assessore Farelto le liste elettorali politiche nel numero di 4396 elettori.

Si dà quindi comunicazione di una lettera del presidente della Società anonima per la riscossione diretta del canone gabellario, con cui si partecipa l'accettazione del contratto nella somma richiesta dalla Città di di L. 725,000 in luogo di 630,000 che si pagavano gli anni scorsi.

Poscia si approvano alcune modificazioni nel piano d'ingrandimento verso il sud e l'ovest della città.

Il consigliere Cossilla, ex-sindaco, dà successivamente lettura, a nome della Giunta che attese all'amministrazione dell'anno finanziario 1861, del conto consultivo trascorso, il cui risultato è un risparmio di lire 463,000 che arricchirà il bilancio 1863.

Allontanatasi la Giunta dalla sala dell'adunanza al momento della votazione, il conto viene dal Consiglio approvato.

Si approva il traslocamento dell'acquedotto detto dell'arsenale secondo il progetto allestito dall'ufficio d'arte; si autorizza la spesa per il riordinamento del servizio delle guardie-fuoco secondo il regolamento.

Il consigliere Baricco legge una relazione sulla domanda fatta dalla marchesa Falletti di Barolo di un concorso del Municipio nella costruzione di una chiesa parrocchiale nel borgo di Vanchiglia. Le sue conclusioni sono di concedere il chiesto concorso in L. 50,000 oltre ad un terreno attiguo all'area su cui verrà fabbricata la chiesa, ed una congrua di L. 500 annue.

I consiglieri Lavini, Cossilla e Sclopis appoggiano di gran cuore la proposta del relatore; anzi propongono che si votino alla illustre benefattrice solenni ringraziamenti.

La proposta viene ammessa unanimente e con plauso coll'aggiunta fatta dal consigliere Agodino di dare il nome di via Barolo alla via ora detta dei Macelli che accennerà alla nuova chiesa.

Si autorizza la Giunta a vendere a trattative private i terreni rimasti invenduti negli incanti ultimamente pubblicati.

S'incarica la Giunta di determinare il sito pel monumento a Pietro Micca d'accordo colla Commissione d'arte e la Direzione della Società promotrice delle belle arti.

Finalmente si estraggono dall'urna 12 consiglieri che debbono quest'anno cessare di far parte del Consiglio comunale, e sono i seguenti: Maffone, Abbene, Chiaves, Dumontel, Baruffi, Carmagnola, Colla, Cossilla, Borio, Di Roră, Baricco e Miglietti.

PUBBLICAZIONI. — Il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio e delle tasse) ha pubblicato pei tipi Eredi Botta, tipografi nel Palazzo Carignano, in un bel volume e in altri due volumetti, in 8° tutti tre, le nuove leggi di finanza del 21 aprile e del 6 maggio 1862.

Il 1.o volume, di 416 pagine, contiene la legge sulle tasse di registro con indice analitico-alfabetico delle disposizioni in essa contenute e coll'aggiunta del Reale Decreto e dell'Istruzione ministeriale emanati per l'esecuzione della legge stessa; il 2.o, di 176 pagine, porta la legge sulle tasse di bollo e questa pure coll'indice analitico-alfabetico ecc. come quella del registro; e il terzo finalmente, di 76 pagine, le leggi e i regolamenti per l'applicazione delle tasse di manomorta, di assicurazione e d'iscrizioni ipotecarie.

NECROLOGIA. — Una nota del vicesegretario dell'Accademia della Crusca Brunone Bianchi inserta nel *Monitore Toscano* del 23 maggio reca quanto segue:

« La Reale Accademia della Crusca annunzia con dolore la perdita da lei fatta il dì 20 del corrente maggio di un illustre collega corrispondente nella persona del cav. comm. Angelo Pezzana, soprintendente alla Reale Biblioteca di Parma. Egli era stato eletto accademico il dì 31 di luglio del 1838 per succedere al defunto Michele Colombo. »

— La *Gazzetta ticinese* annunzia la morte, in età di 68 anni, del colonnello Giacomo Luvini-Perseghini, avvenuta il mattino del 24 corrente a Lugano. Dal 1830 in qua questo illustre uomo di Stato della Svizzera ha avuto sempre cospicua parte nelle vicende politiche del suo Cantone e della Confederazione.

POPOLAZIONE DELLA SVEZIA. — Giusta l'ultimo censimento ordinato dal governo la popolazione era alla fine di dicembre 1861 di quasi quattro milioni di abitanti. L'aumento dal censimento fattosi alcuni anni sono non sarebbe dunque secondo una corrispondenza da Stocolma al *J. de Francfort* che di una cinquantina di migliaia d'anime.

STATISTICA CRIMINALE. — Il *Moniteur Universel* del 23 ha le cinque prime pagine piene della relazione presentata dal sig. Delangle, guardasigilli, all'imperatore intorno all'amministrazione annua della giustizia criminale.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 27 MAGGIO 1862.

S. A. R. il Principe di Carignano è partito domenica sera coll'ultimo convoglio della ferrovia di Susa diretto in Inghilterra a visitarvi l'Esposizione. Benchè viaggi incognito sotto il nome di conte di Villafranca, il prefetto della Savoia, il generale comandante di quella sotto divisione ed il procuratore generale sono andati a riceverlo a S. Michele, unitamente al cav. Della Torre, console generale di Italia a Chambéry. Dopo aver ricevuto tutte le autorità S. A. R. le ha invitate a salire ne' suoi vagoni. Giunta a Chambéry S. A. R. fu ricevuta alla stazione della strada ferrata dalla Corte imperiale d'appello e dalle altre autorità civili e militari. La musica di un reggimento suonò durante il suo arrivo la marcia reale italiana. S. A. R. partì alle due per Parigi in perfetta salute.

I giornali il *Pungolo* di Milano e la *Costituzione* di Torino hanno dato ragguagli sui fatti di Brescia asserendo essere quelli stessi che furono comunicati al generale Garibaldi dall'auditore militare incaricato d'instruire il processo.

Possiamo recisamente smentire che l'avvocato fiscale militare della divisione di Brescia, o alcun suo dipendente, dimenticando il proprio dovere abbiano dato a chichessia comunicazione dei risultati della istruzione del processo.

SENATO DEL REGNO

Il Senato è convocato in seduta pubblica per il giorno 11 di giugno prossimo, alle ore 2 pom.

Ordine del giorno:

1. Ricomposizione degli uffizi;
2. Relazione di petizioni;
3. Discussione dei progetti di legge annunziati nell'ultima seduta che si troveranno in pronto.

Leggesi nel bollettino del *Moniteur Univ.* del 25:

Nella tornata del Parlamento inglese del 19 maggio lord Palmerston stimò le forze dell'esercito francese, il 1.o gennaio 1862 a 816,000 uomini, dei quali 646 mila sotto le armi e 170 mila nella riserva. Questa stima contiene un errore abbastanza grave da farci parer utile una rettificazione.

Il 1.o gennaio 1862 l'effettivo sotto le bandiere era non di 646 mila uomini, ma di 447 mila: differenza in meno 199 mila uomini. La riserva noverava lo stesso giorno non 170 mila, ma 165 mila: differenza in meno 5 mila uomini. L'errore totale è dunque di 204 mila uomini, ossia di un quarto sulla cifra prodotta al Parlamento.

Dopo il 1.o gennaio il numero degli uomini dell'esercito attivo, dei quali è stato ordinato il passaggio nella riserva, sale non a 31 mila, ma a più di 38 mila. Questa provvidenza deve avere per risultamento di portare la riserva a 203 mila uomini e di far discendere l'effettivo dell'esercito attivo a 409 mila uomini: in totale 612 mila.

Un supplemento annesso alla Gazzetta d'oggi contiene un Decreto Reale, che costituisce le segreterie giudiziarie nelle Provincie Siciliane.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 26 *maggio*.

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0|0 — 70 25.
Id. id. 4 1|2 0|0 — 97 50.
Consolidati Inglesi 3 0|0 — 92 1|8.
Fondi Piemontesi 1849 5 0|0 — 71 25.
Prestito italiano 1861 5 0|0 — 70 90.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 828.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 380.
Id. id. Lombardo-Venete — 595.
Id. id. Romane — 323.
Id. id. Austriache. — .

Napoli, 26 *maggio*.

Fu battuta ai confini presso Carsoli una banda di 40 briganti. Molti furono i feriti e gli uccisi. I superstiti furono tutti fatti prigionieri e condotti a Carsoli. Fu arrestato il capobanda Girolami. Tre dispacci concordi spediti da Ariano, da Foggia e da Caserta annunciano la disfatta delle bande dei briganti riunite alle grotte.

Berlino, 26 *maggio*.

Il sig. Grabow, eletto presidente della Camera, pronunciò un discorso con cui raccomandò la concordia. Fu presentato il trattato di commercio franco-prussiano. Nel presentarlo il ministro disse che era un'opera essenzialmente pacifica, e che facilitava gli amichevoli rapporti delle due nazioni.

Lisbona, 26 *maggio*.

La Camera dei deputati approvò un progetto di legge sulle scuole delle Suore di carità.

In Oporto vi furono dei torbidi, repressi colla forza.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso.

Per qualche irregolarità occorsa dovendosi rifare gli esami di concorso alla cattedra di patologia chirurgica e clinica chirurgica nella R. Scuola Superiore di medicina veterinaria di Torino, che avevano avuto luogo nel mese di ottobre ultimo scorso, si avvertono gli aspiranti alla cattedra medesima i quali si erano fatti inscrivere fra i concorrenti nel termine prestabilito, cioè fra tutto il 15 settembre 1861, che gli esami medesimi avranno principio venerdì 6 del prossimo giugno nel locale della scuola medesima.

Quelli fra i suddetti aspiranti che intenderanno presentarsi agli esami, si rivolgeranno al signor segretario economo della Scuola il giorno precedente quello sovra accennato per essere informati dell'ora in cui essi in comincieranno.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO

27 maggio 1862 — Fondi pubblici

Consolidato 5 0|0. C. d. m. in c. 71 25 25 25 30 05 25 05 30 — corso legale 71 20, in liq. 71 71 05 71 71 10 p. 31 magg. 71 30 50 25 20 p. 30 giug.
1851 Anglo-Sardo 5 0|0. C. d. m. in c. 84

Dispaccio officiale.

BORSA DI NAPOLI — 26 maggio 1862.

Consolidati 5 0|0 in c. 71 05
Id. in liq. 71 25
Animatissima e sostenutissima.

G. FAVALE Gerente.

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO.

Smarrimento di Libretto.

N. 17379.

A termini dei Regolamenti della Cassa di risparmio:

Essendo stata fatta dichiarazione di perdita del libretto portante il N.° 17379, diciassettemila-trecento settantanove, spedito il 4 aprile 1862, con domanda di altro libretto in sostituzione;

Si avverte chi possa avervi interesse

di presentare all'Ufficio della Cassa, non più tardi delli 26 giugno 1862, i motivi che avesse di opporsi alla domanda suddetta; con diffidamento che dopo tal termine, in difetto di fondato richiamo, sarà rilasciato al richiedente un secondo libretto conforme alle risultanze dei registri, e colla nota di doppia spedizione, e che il libretto primitivo resterà annullato.

Torino, dall'Ufficio della Cassa di risparmio (via Bellezia, n. 3), addì 26 maggio 1862.

Il segretario capo d'ufficio F. DEBARTOLOMEIS.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA — N. 126 — Torino, Martedì 27 Maggio 1862

MINISTERO DELLA REAL CASA

AMMINISTRAZIONE GENERALE del R. Patrimonio privato

Imprestito privato di S. M. il Re Carlo Alberto colla ditta F.lli Bethmann *in Francoforte S./M.*

A norma degli interessati in detto imprestito, si rendono di pubblica ragione le 44 Serie, i numeri delle quali concorsero alla vincita dei premii determinati coll'estrazione del primo corrente, cioè: Serie 25 sortite nell'estrazione preventiva del 2 scorso dicembre, e Serie 19 in quella del primo volgente.

Estrazione del 2 dicembre 1861.

Serie num. 2, 10, 11, 53, 86, 165, 204, 230, 365, 399, 427, 491, 536, 538, 647, 676, 688, 707, 713, 736, 794, 803, 926, 979, 990.

Estrazione del 1 corrente

Serie num. 34, 127, 152, 216, 246, 318, 369, 376, 451, 576, 577, 589, 691, 718, 731, 783, 885, 890, 909.

Tutte le Obbligazioni appartenenti a ciascheduna di dette 44 Serie sono pagabili in Francoforte, presso la ditta suddetta il 1.o del prossimo agosto in ragione di L. 41 caduna, come pure sarà dalla medesima pagato l'ammontare del premio stato dalla sorte attribuito alli 26 num. seguenti, cioè;

Num.	della serie	Premio
80,269	803	L. 40,000
984	10	» 4,000
88,998	890	» 2,000
8,537	86	» 500
16,473	165	
49,323	491	
3,331	34	» 100
15,109	152	
45,033	451	
53,707	538	
57,628	577	
69,063	691	
73,540	736	
80,290	803	
92,520	926	
97,823	979	
3,396	34	» 75
16,421	165	
20,373	204	
36,826	369	
37,538	376	
68,723	688	
69,001	691	
80,247	803	
88,430	885	
88,999	890	

Chi desiderasse conoscere inoltre le Serie sortite nelle antecedenti estrazioni veggane la pubblicazione eseguita nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 1856 num. 124; del 1857 n. 112; del 1858 n. 112; del 1859 n. 115; del 1860 n. 110, e del 1861 n. 119.

Per detta Generale Amministrazione
Il Capo Sezione
A. CENCI.

CITTÀ DI TORINO

AVVISO D' INCANTO DEFINITIVO

Si notifica che, per l'aumento del 20 mo fattosi in tempo utile, venerdì 30 del corrente mese di maggio, alle ore 2 1/2 pomeridiane nel civico Palazzo, si procederà ad un nuovo incanto per la vendita del lotto di terreno fabbricabile nell' ingrandimento a ponente verso Porta Susa, sull' angolo delle vie Boucheron e Passalacqua, indicato colla lettera D, nell'apposito piano regolare, della superficie di circa metri quadrati 1193, 31, e si farà luogo al deliberamento definitivo a favore dell' offerente maggior aumento alla somma di lire 1, 83, 75 per ogni metro quadrato, a cui ascese il prezzo di detto terreno per il fatto aumento del ventesimo, e che si fissa per base dell'asta.

I capitoli delle condizioni sì generali che speciali, ed il piano regolare dei terreni continuano ad essere visibili nel 2°, Ufficio della Civica Segreteria, tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

OSPEDALE DI CIRIE'.

Vendita di casa e farmacia.

Il 8 giugno prossimo, ore 2 pomeridiane, davanti l'Albo Pretorio di Ciriè, avrà luogo l'incanto per la vendita di un fabbricato posto in quest'abitato e scompartito in 4 lotti, uno dei quali comprende la piazza da speziale con fondi vivi e mobili annessi al l'esercizio. La mora pel pagamento dei prezzi di deliberamento è fissata ad anni 10 coll'interesse del 5 0[0, con facoltà ai deliberatari di far pagamenti parziali o totali sia in rogito, che pendente mora: e le altre condizioni sono visibili presso il presidente e nello studio del notaio Giacomelli esercente in Ciriè.

Il presidente not. TRIVERO.

DA VENDERE OD AFFITTARE

TERRENI fabbricabili a Porta Nuova, tra il viale Duca di Genova ed il Corso del Re.

Per le trattative dirigersi dalla Società del Gaz-Luce, Officina Porta Nuova.

DA VENDERE

Due CASCINE al Malanghero, fini di San Morizio, l'una di ett. 41 (giorn. 110) circa, l'altra di ett. 27, 43 (giorn. 72) circa.

Dirigersi al notaio Operti, Doragrossa, 23.

DA VENDERE

IN SOMMARIVA PERNO

La R.ª FARMACIA MUSSO, unica.

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ

Questa Compagnia istituita il 9 maggio 1838

con **26 MILIONI** di lire italiane

DI FONDI DI GARANZIA

autorizzata coi RR. Decreti 13 novembre 1853 e 14 luglio 1856

ANNUNZIA

di avere attivato anche pel corrente anno 1862

LE ASSICURAZIONI A PREMIO FISSO

CONTRO I DANNI DELLA GRANDINE

L'antica e onorata fama della RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA', le ingenti somme da essa pagate per lunghi anni in risarcimento di DANNI GRANDINE, il benefizio incontestato che l'agricoltura trae da questa provvida istituzione, la mitezza della Tariffa adottata nel corrente anno, son tutti titoli che fanno certa la Compagnia di vedere anche in quest'anno aumentarsi il numero dei clienti che l'onorano della loro preferenza.

La Compagnia assicura anche contro

I DANNI DEGL' INCENDJ

E DELLO SCOPPIO DEL GAZ

le Case, i Negozi, i Mobili, le Derrate, le Mercanzie, gli Utensili, le Macchine, le Officine, gli Stabilimenti industriali, ed ogni loro prodotto, ecc.

Essa presta eziandio la sua garanzia per le MERCI IN TRASPORTO su ferrovie, strade comuni, fiumi e laghi, contro qualsiasi accidente o sinistro del viaggio, oltre a quello d'incendio; ed esercita inoltre le

ASSICURAZIONI A PREMIO FISSO

SULLA VITA DELL'UOMO E PER LE RENDITE VITALIZIE

LA RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' nei precedenti 23 anni di suo esercizio ha risarcito circa 86000 Assicurati col pagamento

di oltre SESSANTACINQUE MILIONI di Lire italiane

E dal 1854 al 1861 essa ha pagato per risarcimenti nel solo ramo GRANDINE nelle antiche Provincie del Piemonte, Lombardo-Venete e Parmensi

oltre SEI MILIONI E MEZZO di lire italiane

I Rappresentanti l'Agenzia Generale di Torino
TODROS e COMP., Banchieri.

Presso l'Ufficio dell'AGENZIA GENERALE (**in Torino, via di Po, n. 25,** *piano nobile, corte del Sussambrino*), nonchè presso l'Ufficio delle AGENZIE PRINCIPALI in ogni capoluogo di Provincia o Circondario, si avranno *gratis* tutti gli stampati occorrenti a formulare le assicurazioni, ed ogni desiderabile schiarimento.

NUOVO ROB ANTISIFILITICO-JODURATO

VERO RIGENERATORE DEL SANGUE

del Prof. DE BERNARDINI, *privilegiato più volte in Ispagna e premiato in Londra con la grande medaglia di oro (fuori classe)*

Questo *sovrano* preparato mercè nuovo sistema chimico farmaceutico, è reputato a giusto titolo come superiore pe'salutari e pronti effetti. Alla dominante Salsapariglia scelta sonovi aggiunti altri vegetabili depurativi efficacissimi. L'applicazione del joduro sta trattata con un metodo tutto speciale che ha meritato l'approvazione de'più reputati pratici. Un tal ROB combatte ed espelle gli *umori* e *vizi sifilitici* non che quelli *biliosi acri mucosi, erpetici, podagraci, linfatici, oftalmici ecc.*, e guarisce le *ulceri e piaghe inveterate, fistole, buboni, tumori. ecc.* — Il consumo sempre più crescente che si fa in Italia ed all'estero del suddetto farmaco è la più eloquente prova della positiva utilità alla pubblica salute

Prezzo fr. 8 la bottiglia con istruzione. (Effetti garentiti)

Deposito generale a *Genova* alla farmacia Bruzza, Napoli, D'Emiglio, Concezione, Toledo, Londra, Barclay e Sons Bartingdon-street, 95 City, Succursale a *Torino*, Ceresole, via Barbarox, Farziali; Depanis, Barbiè e nelle principali farmacie d'Italia.

DISTRUZIONE degli insetti, *CIMICI, PULCI, FORMICHE, BRUCHI, SCARAFAGGI*, ecc. , colla *POLVERE DI PIRETRO DI PERSIA*

Questa polvere, di cui varii individui si dicono gli inventori e i fabbricanti non è altro che il prodotto di un fiore macinato il cui suo vero nome è PIRETRO (della famiglia dei *Crisanteri*) qualunque altra denominazione è menzognera e ingannatrice. La sua maggiore o minore efficacia dipende dalla sua purezza, freschezza e finezza. La polvere essendo innocua alle persone, agli animali ed alle piante, non v'è alcuna precauzione da prendere per adoperarla. — Deposito presso l' Agenzia D. Mondo, via dell'Ospedale, n. 5 — Scatola 50 cent., mezza scatola 30 cent.

MANIFESTO

In esecuzione della sentenza 15 maggio 1862, proferitasi dal tribunale del circondario di Susa, sez. correzionale,

Si deduce a pubblica cognizione trovarsi depositati presso il proprietario Fascino Francesco e nel luogo di Buttigliera, 15 miriagrammi di ceppi bosco salice sequestrati, e vi rimarranno ancora un mese dalla data del presente, e tale termine trascorso, se non si presenterà alcuno a reclamarli colle opportune giustificazioni, saranno venduti all'asta pubblica, in conformità delle leggi sulla procedura civile, ed il prezzo ricavatone resterà in deposito a disposizione del legittimo proprietario sino allo spirare del termine stabilito dall'art. 601 del codice di procedura penale per la prescrizione.

Avigliana, 25 maggio 1862.

Moris segr.

INCANTO VOLONTARIO

Il 4 giugno venturo in Torino, per mezzo del not. sottoscritto, nel suo studio, casa Giroldi, n. 12, via Santa Teresa, alle ore 10 di mattina, a termini del bando 9 andante, sarà, sul prezzo di L. 14000, esposto agli incanti il corpo di casa e fabbricati proprii de'signori Pietro Vincenzo e Luigi Alessandro fratelli Mosca, posti nel sobborgo di Po di questa capitale, con fronte nella via della Madonna del Pilone, porta n. 22, coerenti detta via, li fratelli Campra, la vedova Tagliabue, Raffaele Dufaure ed altri.

Torino, 12 maggio 1862.

Not. coll. Turvano.

NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con sentenza 17 maggio 1862, del giudice alla sezione Monviso in Torino, ad istanza di Sacerdote Salomon, domiciliato in questa città, venne condannato Bertagna Giuseppe, d'ignoto domicilio, al pagamento a di lui favore della somma di L. 440 cogli interessi e spese; tale sentenza venne notificata il 21 maggio corrente dall'usciere Regis.

Preve sost. Levi.

SOCIÉTÉ du Télégraphe-électrique Sous-Marin DE LA MÉDITERRANÉE

Le Directeur Gérant de la Société a l'honneur de prévenir MM. les Actionnaires qui, aux termes des Statuts, l'Assemblée générale ordinaire est convoquée pour le lundi 30 juin prochain à la salle Lamerdelay, rue de Richelieu, n. 100, à Paris, à 3 heures de relevée, à l'effet de statuer sur les comptes, et entendre le rapport du Conseil de Surveillance.

Pour assister à l'Assemblée il faut être porteur de 50 Actions au moins, et les déposer avant le 24 juin, au siège social, 10, rue Notre Dame de Lorette, à Paris.

Et avant le 15 juin

A Turin, chez M. Joseph Moris, représentant de la Société ;

A Gênes, à la *Cassa Generale*;

A Londres, chez MM. Samuel et Montaign, 21 Cornhill city.

Paris, 22 mai 1862.

FABBRICA PREMIATA

per

DECORAZIONI

nazionali ed estere

di PERNETTI

in Doragrossa, num. 2, piano 2.

Massimo buon prezzo

LIQUIDAZIONE

per cessazione di commercio al prossimo S. Giovanni, presso Castagneris Lorenzo, piazza *Corpus Domini*, Torino.

É pubblicato

IL COMMENTARIO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI SULLE OPERE PIE

compilato per cura di
BOLLA AVV. GASPARE CARLO ASTENGO
applicati nel Ministero dell' Interno

Prezzo Lire 5

Rivolgere le domande con lettera *affrancata* alla Tipografia G. Favale e C. in Torino.

CORSO DI DIRITTO COSTITUZIONALE

in due volumi di 500 pagine caduno
dell'Avv. Coll. P. C. BOGGIO
Deputato al Parlamento
Professore della Università di Torino

Si pubblica a fascicoli di 80 pagine, in-8, al prezzo di lire una ogni fascicolo.

Sono pubblicati i tre primi fascicoli, ed è in corso di stampa il IV.

Dirigersi alla Tipografia Scolastica di Sebastiano Franco e C., ed ai principali librai di Torino e delle provincie.

LAMPORO (Vercelli)

Abitanti 1248.

Per S. Martino prossimo si vuole devenire alla nomina di un sanitario per servizio gratuito medico-chirurgico a beneficio dei poveri, il quale potrà rivestire la sola qualità di medico, purchè provveda a sue spese pel servizio chirurgico.

Lo stipendio annuo è fissato a L. 700 semprechè il nominando tenga la stabile sua residenza nel comune, e ciò oltre la concessione gratuita di tre camere pel suo alloggio: ed a L. 600 colla concessione di sole due camere, in caso contrario.

Le domande coi documenti in appoggio, si dirigano francate al sottoscritto entro tutto il 15 giugno.

Lamporo, 25 maggio 1862.

Marone Sindaco.

COMUNE DI VILLASTELLONE

Trovandosi vacante per il primo del prossimo mese di ottobre l'impiego di segretario e catastraro di detto comune, cui va annesso l'annuo stipendio di lire mille, oltre l'alloggio, s'invitano tutti gli aspiranti a tale impiego a far pervenire alla segreteria comunale entro tutto il mese di giugno le loro dimande corredate dei relativi titoli.

Il Sindaco
DELLAVILLA

LODE AL MERITO

Io sottoscritto reputo sacro dovere di gratitudine rendere di pubblica ragione che soffrendo da più anni una affezione artride-reumatica-vaga, che mi cagionava atroci dolori, dopo di essermi sottoposto a più cure, e presi diversi rimedi, senza sentirne verun giovamento, rivoltomi quindi non per fede, ma per disperazione alla sala magnetica diretta dalla signora Angela Garino, via Lagrange, N. 21, Torino, ed eseguita la cura prescrittami dalla sua chiaroveggente sonnambula, ebbi la consolazione di vedermi perfettamente guarito nel breve spazio di quindici giorni, per cui lieto e riconoscente gliene rendo questo pubblico attestato.

GIACOMO BUCCIOLONE.
via Lagrange, N. 31, Torino.

DIFFIDAMENTO

Bellussi Carlo Antonio, residente sulle fini di Chiusano (circondario d'Asti), cascina denominata di Valserma, diffida, per ogni effetto che di ragione, il pubblico, che egli non riconoscerà qualsiasi contratto od obbligazione a cui sia per accostarsi il proprio figlio Giuseppe, residente sulle fini e regione sudette.

Chiusano, il 24 maggio 1862.

Bellussi Carlo Antonio

DIFFIDAMENTO

Con scrittura del 23 maggio corrente venne sciolta la società L. Basin e Compagnia costituita il 9 aprile ultimo tra il sottoscritto e la signora Lucia Basin vedova Lieupas, ed il negozio da carta esercito in questa città casa Gars, via Andrea Doria, con tutti i fondi, mobili, ragioni, denari e crediti relativi si consolidò nel sig. Camillo Brambati, il quale perciò diffida chiunque abbia ragioni di credito verso la sola signora Basin avente privilegio sui fondi esistenti nel negozio già sociale, a volersi presentare da lui coi titoli, prima del 24 giugno prossimo a pena di decadenza dal relativo privilegio.

Torino, il 24 giugno 1862.

Brambati Camil .

NOTIFICANZA

Per gli effetti accennati all'articolo 7 del decreto 2 gennaio 1836 numero 1290 il sottoscritto annuncia al pubblico che fino dal novembre 1861 cessò dall'esercizio delle funzioni d'usciere della giudicatura d'Intra (Pallanza) essendone stato dispensato con decreto di detto giorno del signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ranzoni Giò. Battista

NOTIFICAZIONE

Per lo svincolo della cedola ipotecata pella malleveria prestata da Dionigi Raffaele già usciere presso la giudicatura del mandamento di Pallanza si notifica che il medesimo morì già da alcuni anni.

NOTIFICAZIONE.

Con atto 22 corrente, dell'usciere presso il tribunale del circondario di questa città, Giovanni Maria Chiarle, venne sull'instanza del commendatore Domenico Ellena, notificato a mente dell'art. 61 cod. proc. civile, al cav. Giuseppe Ponzio-Vaglia, già domiciliato in questa città, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, copia del bando venale del 7 pur corrente, annunziante la vendita ai pubblici incanti per l'udienza delli 8 prossimo luglio del corpo di casa da esso posseduto in questa città ed ivi descritto, sul prezzo ed alle condizioni risultanti dallo stesso bando.

Torino, 24 maggio 1862.

Luigi Miretti sost. Placenza.

NOTIFICAZIONE DI SENTENZA

Con atto dell'usciere presso il tribunale del circondario di Torino, Benzi Bernardo, in data 8 maggio 1862, venne notificato alli Giuseppe ed Anna Calleri coniugi Cravario, già residenti in Torino, ed attualmente d'ignoti domicilio, residenza e dimora, nella forma voluta dall'art. 61 del cod. di proc. civ., la sentenza di deliberamento 16 luglio 1861 colla quale vennero gli stabili subastati in loro pregiudicio, deliberati all'instante avv. Giuseppe Prato.

Torino, 15 maggio 1862.

Nicolay sost. Vayra proc.

CITAZIONE.

Con atto del 24 corrente mese, dell'usciere Vivalda, venne citato Antonio Roggero già esercente il caffè ristoratore francese in questa città, ora di domicilio, dimora e residenza ignoti, a comparire avanti il tribunale di commercio di Torino, all'udienza delli 6 prossimo giugno, per vedersi confermare l'inibizione ottenuta a mani di Battista Goria, attuale esercente di detto caffè, e pronunciare la di lui condanna al pagamento di L. 1682 ed accessorii.

Torino, 25 maggio 1862.

P. Gurgo sost. Isnardi.

INCANTO GIUDIZIALE.

Dietro aumento del decimo fattosi da Coda Stefano al prezzo per cui venne deliberato a Caneparo Pietro il lotto primo degli stabili siti incantati il 30 p. p. aprile avanti il signor avvocato cav. Felice Avogadro di Quaregna altro de'signori giudici di questo tribunale e da esso specialmente delegato, proprii dell'Andrea Mosca e caduti nel di lui fallimento, ed a seguito di decreto di questo tribunale del 13 stante mese che ordinò siasi aperto l'incanto delli lotti secondo e terzo già ottavo degli stessi stabili rimasti invenduti, sul prezzo da lui arbitrato e ridotto di L. 1500 pel secondo lotto e di L. 350 pel terzo già ottavo, il lodato signor giudice delegato con suo decreto del successivo giorno 17, dato sul ricorso dei signori caus. capo Gio. Regis e capo mastro Matteo Florio quali consindaci dello stesso fallimento, stabilì avanti di se l'udienza di mercoledì 11 p. v. giugno ore nove antimeridiane nella solita sala delle pubbliche udienze di questo tribunale, per l'effetto del nuovo incanto e successivo deliberamento degli stabili stessi, sotto l'osservanza delle condizioni tutte apparenti dal bando venale delli 19 corrente mese, di cui ognuno può aver visione presso del sottoscritto.

Biella 21 maggio 1862.

G. Milanesi segr.

AUMENTO DI SESTO.

Nel giudicio di subasta promosso da Segre Graziadio fu Pacifico a pregiudizio di Bosio Gio. Battista fu Giacomo Filippo sui beni da questo posseduti sul territorio di Envie, consistenti in chiabottò rurale, campi, prati e boschi, regioni Cussa, Rocca Griletti, Vivans e Rivò Candelliero, d'are 351 63 divisi in tre lotti sul prezzo d'asta di lire 900, 610 ed 80, emanò oggi sentenza di questo tribunale del circondario, con la quale furono deliberati il primo lotto al signor cavaliere Felice Gerbino per il prezzo di lire 1000; il secondo al signor Vittorio Soldati per quello di lire 810 ed il terzo allo stesso per quello di L. 110.

Il termine utile per farvi l'aumento scade col giorno 4 del prossimo giugno.

Saluzzo, 20 maggio 1862.

Casimiro Galfrè segr.

AUMENTO DI SESTO.

Con sentenza profferta dal tribunale del circondario di Pinerolo il 20 corrente mese, nel giudicio di subastazione promosso dalla Congregazione di Carità di Pinerolo, contro Giovanni Andrea Ullieri, domiciliato sulle fini di Cavour, debitore principale, in persona come interdetto della di lui moglie e tutrice Teresa Saluzzo e terza posseditrice Maddalena Ullieri moglie di Tommaso Giodero li stabili subastati consistenti in due pezze di campo con caseggi sulle fini di Cavour, nella regione Zucchea e Chisonetto, del totale quantitativo di ett. 1, are 21, cent. 92, esposti in vendita sull'offerto prezzo di lire 265, vennero deliberati a favore del signor Vincenzo Aloatti, residente a Vigone per L. 1220.

Il termine utile per fare l'aumento al detto prezzo, scade nel giorno 4 del prossimo giugno.

Pinerolo, 22 maggio 1862.

Gastaldi segr.

ROSSO ADRIANO

Verniciatore e Pittore

Specialità per insegne e stemmi gentilizi per vetture.

Torino, via della Rocca, n. 16, piano terreno.

Torino, Tipografia G. FAVALE e C.